

STATUTO

Articolo 1. Finalità e attività dell'Accademia.

1. L'Accademia di Belle Arti "GB Tiepolo", sita in viale Ungheria 32, Udine, è sede primaria d'istruzione per l'alta formazione, di specializzazione di ricerca e di progettazione artistica. L'Accademia, in piena autonomia didattica, scientifica, organizzativa, divulgativa, finanziaria e contabile, realizza i propri fini attraverso l'insegnamento, l'attività di ricerca e di produzione, promuovendo la formazione artistica, culturale e professionale degli studenti e lo sviluppo delle competenze didattiche e scientifiche dei docenti, anche mediante forme di cooperazione con altre istituzioni, università, enti di ricerca e organizzazioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali, nonché attraverso la diffusione della produzione artistica, tecnica e scientifica. Essa istituisce e attiva corsi di alta formazione artistica ai quali si accede con Diploma di Scuola Secondaria di secondo grado, nonché corsi di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico. La predetta Istituzione rilasciare specifici diplomi accademici secondo quanto definito all'art. 2.2.

Le norme di legge prevalgono sul presente Statuto.

2. L'Accademia svolge la propria attività e organizza le proprie strutture nel rispetto della libertà d'insegnamento ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e dei principi generali fissati dalla normativa vigente. Nell'ambito delle proprie attività l'Accademia promuove ed organizza iniziative finalizzate alla formazione degli studenti, degli insegnanti e degli adulti. L'Accademia garantisce, altresì, la libertà dello studente di esercitare la propria autonomia nella pluralità delle scelte artistiche e formative in conformità con le norme e i regolamenti che governano l'istituzione.
3. L'Accademia può attribuire borse di studio, contributi individuali agli studenti, nonché altre forme di sostegno alle attività di formazione artistica nel campo delle arti visive e delle discipline dello spettacolo.
4. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali nonché per la gestione e la fruizione anche esterna del proprio patrimonio artistico e librario e per la diffusione degli studi, dei progetti e delle opere prodotti dai docenti e dagli studenti, l'Accademia, oltre che procedere alla costituzione di fondazioni dedicate, può aderire a iniziative, anche consortili, con Università ed altri Enti esistenti sul territorio nazionale e internazionale.

Articolo 2. Ordinamento della didattica.

1. L'Accademia provvede a tutti i livelli d'istruzione e formazione nei settori di propria competenza, secondo quanto definito dal comma 1 del precedente articolo, in ossequio ai principi generali che regolano l'Alta Formazione Artistica e Musicale.
2. L'Accademia rilascia i diplomi Accademici e gli altri titoli di studio previsti dall'art. 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999 n. 508, dall'art. 3 del D. P. R. 08/07/2005 n. 212, del D.M. 87 del 26/05/2009 e del D.M. 81 del 23/06/2011 ovvero i titoli di:
- Diploma accademico di primo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di primo livello.
3. Sulla base di apposite convenzioni l'Accademia di Belle Arti "GB Tiepolo", può rilasciare i titoli di cui al presente comma anche congiuntamente ad altre istituzioni italiane e straniere di corrispondente livello, abilitate a rilasciare titoli di studio riconosciuti nell'ordinamento italiano secondo la disciplina di diritto comunitario ed internazionale.

Articolo 3. Natura giuridica.

1. L'Accademia di Belle Arti "GB Tiepolo", è gestita dalla **ACCADEMIA TIEPOLO S.R.L.** con sede in Udine, Viale Ungheria 32. Vengono perciò qui richiamati tutti gli articoli dello statuto della predetta **ACCADEMIA TIEPOLO S.R.L.** e in particolare si sottolineano i seguenti passaggi: "**Art. 4** - La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta)".
2. L'Accademia è dotata di autonomia didattica, scientifica, amministrativa nonché finanziaria e contabile, nell'ambito delle leggi che la disciplinano e del presente Statuto.
3. Le entrate sono derivanti dalla iscrizione ai corsi tenuti dall'Accademia e da eventuali contributi, donazioni o lasciti da chiunque erogati. Per gli investimenti l'Accademia può ricorrere, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente, a qualsiasi strumento di finanziamento.
4. La gestione finanziaria dell'Accademia inizia il primo settembre di ogni anno e termina il trentuno agosto dell'anno successivo ed è conforme a quanto previsto dalla legge.

Articolo 4. Denominazione e segni distintivi.

1. Il logo l'Accademia di Belle Arti "GB Tiepolo", è il seguente:



Articolo 5. Organi dell'Accademia.

1. Sono organi dell'Accademia:

- il Presidente
- il Direttore
- il/i Direttore/i di dipartimento
- il Consiglio di Amministrazione
- il Consiglio Accademico
- il Revisore Unico (qualora previsto dalla Legge)
- il Nucleo di Valutazione
- il Collegio dei Professori
- la Consulta degli Studenti.

2. Gli organi durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente.

Articolo 6. Il Presidente.

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Accademia.

2. Il Presidente dell'Accademia viene nominato dal Consiglio di amministrazione dell'Accademia Tiepolo Srl

3. Al Presidente vengono conferite deleghe dal Consiglio d'Amministrazione.

4. Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio d'Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri.

5. La rappresentanza spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

6. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Consigliere più anziano.

Articolo 7. Il Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di consiglieri variabile da tre ad undici, eletti dall'Assemblea dei soci dell'Ente gestore dell'Accademia e corrisponde esattamente al Consiglio di Amministrazione dell'Ente gestore.

2. Il Consiglio di Amministrazione, elegge il Presidente e il Direttore dell'Accademia. In particolare, è compito del Consiglio di Amministrazione:

- a) approvare lo Statuto e i regolamenti di gestione interna ed organizzazione.
- b) definire la programmazione della gestione economica dell'Accademia;
- c) approvare il bilancio di previsione, le relative variazioni e il rendiconto consuntivo;
- d) vigilare sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Istituzione mirando a favorire le esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dalle linee programmatiche definite dal Consiglio Accademico;
- e) deliberare la partecipazione dell'Accademia a forme associative, anche di natura consortile, con altre Istituzioni nonché la costituzione e la partecipazione a fondazioni;
- f) ratificare approvare il regolamento didattico approvato dal Consiglio Accademico.
- g) deliberare su ogni altra materia che non rientri nella competenza degli altri organi dell'Accademia.

3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con avviso scritto inviato anche a mezzo telefax o altro mezzo informatico, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte a maggioranza semplice quale che sia il numero dei presenti. In caso di parità di voto prevale il voto espresso dal Presidente. L'astensione si intende come voto contrario.

4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- 2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal codice civile.

I componenti del Consiglio di Amministrazione che per qualsiasi motivo cesseranno dalla carica, saranno sostituiti secondo quanto previsto dallo Statuto di **ACCADEMIA TIEPOLO S.R.L.**

Articolo 8. Il Direttore.

1. Il Direttore viene nominato dal Consiglio di amministrazione.
2. Il Direttore è il garante del prestigio nazionale e internazionale dell'Accademia e dell'autonomia della sua ricerca artistica.
3. Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, artistico, scientifico dell'Accademia e ne ha la rappresentanza in ordine alle collaborazioni ed alle attività per conto terzi attinenti alla didattica, alla ricerca, alla sperimentazione ed alla produzione artistica.
4. Il Direttore in particolare:
 - a) Convoca e presiede il Consiglio Accademico del quale stabilisce l'ordine del giorno;
 - b) Dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Accademia riguardanti le materie di sua competenza; può, in accordo col Presidente, stipulare convenzioni, ai sensi di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Presenta al Ministro le relazioni periodiche e i piani previsti dalla legge inerenti la didattica, la ricerca e la produzione artistica;
 - c) Esercita l'azione disciplinare nei confronti degli studenti;
 - d) Definisce, sentito il parere del Consiglio Accademico, l'organizzazione della didattica e vigila sulla sua osservanza;
 - e) Nomina, i direttori di Dipartimento.
 - f) Nomina, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione sulla copertura finanziaria, consulenti esterni per la ricerca e la didattica qualora non vi si possa far fronte tramite le strutture dell'Accademia;
 - g) Provvede, in casi di particolare e comprovata urgenza e necessità in via provvisoria ad adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Accademico da sottoporre successivamente alla ratifica del Consiglio di Amministrazione.
 - h) Provvede in casi particolari e comprovata urgenza e necessità, a dare delega di firma ai direttori di Dipartimento.

Articolo 9. Consiglio Accademico.

1. Il consiglio accademico è composto dai seguenti membri:
 - a) Il Direttore e gli eventuali vice direttori dell'Accademia
 - b) I Direttori dei Dipartimenti di cui al successivo art. 15;
 - c) Due rappresentanti dei docenti
 - d) Due studenti dalla consulta degli studenti di cui al successivo art. 13.
2. Il Consiglio Accademico svolge le seguenti funzioni:
 - a) Coadiuva la direzione nel determinare il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento;
 - b) Ove necessario collabora alla definizione e allo sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;
 - d) delibera, in conformità ai criteri generali fissati dai regolamenti ministeriali emanati in base all'articolo 2, comma 7, lettera h) della Legge 508/99, il regolamento didattico;
3. In caso di parità di voti il voto del Direttore dell'Accademia ha valore doppio.

Articolo 10. Revisore unico.

1. Le funzioni del Revisore unico, sono quelle individuate ai sensi del D.Lgs. n.39/2010
2. Il Revisore deve essere in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 27.1.1992 n. 88
3. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del Codice Civile e della Legge.

Articolo 11. Nucleo di Valutazione.

1. Il Nucleo di Valutazione è costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione; è formato da tre membri nominati, su proposta del Direttore, dallo stesso Consiglio di Amministrazione.
2. È compito del Nucleo di Valutazione verificare l'aderenza dei risultati rispetto agli obiettivi prefissati. In particolare:
 - a) valutare i risultati complessivi dell'attività scientifica e di ricerca nonché del funzionamento complessivo dell'istituzione, verificando l'utilizzo ottimale delle risorse;
 - b) acquisire periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale;
 - c) redigere una relazione annuale.
3. L'Istituzione assicura al nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
4. Il Nucleo di Valutazione dura in carica 3 anni accademici.

Articolo 12. Collegio dei professori.

1. Il collegio dei professori è composto dal Direttore, che lo presiede, dai Direttori di dipartimento e da tutti i docenti in servizio presso l'istituzione. Esso svolge funzioni di supporto alle attività del Consiglio Accademico, fornendo pareri in ordine alle linee di indirizzo rispetto all'attività didattica, scientifica, di ricerca e produzione artistica dei Dipartimenti. Esso viene convocato, di norma, almeno due volte ogni anno accademico.

Articolo 13. Consulta degli Studenti.

1. La Consulta degli Studenti è composta da un numero minimo di tre studenti, sino ad un massimo di 11 membri, in linea con quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, del D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 per il quale "La consulta degli studenti è composta da studenti eletti in numero di tre per gli istituti fino a cinquecento studenti, di cinque per gli istituti fino a mille, di sette per gli istituti fino a millecinquecento, di nove per gli istituti fino a duemila, di undici per gli istituti con oltre duemila studenti". Il sistema di scelta è elettivo e sulla base delle liste presentate dagli stessi studenti. I due studenti eletti col numero maggiore di voti entreranno a far parte del Consiglio Accademico. Nel caso di mancata presentazione di almeno due liste di candidati concorrenti i membri della consulta, sentito il parere degli interessati, potranno essere nominati dalla Direzione che nominerà altresì i due studenti che entreranno a far parte del Consiglio Accademico.
2. La Consulta degli Studenti esprime pareri sui regolamenti interni dell'Accademia per quanto concerne gli argomenti e le materie di sua pertinenza.
3. La Consulta degli Studenti esercita anche funzioni di carattere propositivo, può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico ed al Consiglio di Amministrazione con riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.
4. La Consulta degli Studenti esprime parere obbligatorio su questioni comunque attinenti l'attuazione dei principi relativi al diritto allo studio, alla tutela degli iscritti, all'organizzazione dei servizi didattici, anche complementari, e d'ogni altro servizio fornito dall'Accademia nell'interesse della componente studentesca.

5. La Consulta degli Studenti è presieduta e convocata dallo studente eletto col maggior numero di voti e, a parità di voti, dallo studente più anziano. Nel caso di nomina, ai sensi del precedente comma 1, da parte della Direzione, presieduta dallo studente più anziano.
6. La consulta si riunisce, di norma, tre volte all'anno e non può riunirsi più di una volta al mese, sino ad un massimo di nove riunioni nell'ambito di un anno accademico.

Articolo 14. Regolamento didattico dell'Accademia.

1. Gli ordinamenti didattici, il piano formativo delle attività didattiche e le connesse attività di ricerca e produzione artistica sono normate dal Regolamento didattico, redatto ai sensi del D. P. R. 08/07/2005 n.212, adottato con Decreto del Direttore.

Articolo 15. I Dipartimenti.

1. L'organizzazione dell'Accademia di Belle Arti "GB Tiepolo", è articolata in Dipartimenti. Il numero, la tipologia e la funzione dei Dipartimenti sono definiti dal regolamento didattico, nel rispetto della normativa ministeriale di riferimento.
2. I Direttori dei dipartimenti sono nominati con decreto di nomina del Direttore e durano in carica tre anni accademici.

Articolo 16. Biblioteca.

1. La Biblioteca costituisce uno strumento didattico indispensabile alla formazione culturale degli studenti dell'Accademia; essa si pone altresì al servizio dei docenti e degli studiosi e potrà essere consultata da esterni. La Biblioteca raccoglie e conserva l'importante patrimonio librario, audiovisivo e multimediale in possesso dell'Accademia, patrimonio che viene accresciuto e aggiornato per assecondare le esigenze didattiche secondo i criteri d'indirizzo stabiliti dal Direttore e dai Dipartimenti.
2. L'organizzazione, la gestione e le modalità di funzionamento della Biblioteca sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione, sentiti il Direttore e i Direttori di Dipartimento. Potrà essere altresì prevista la istituzione di forme tecnologiche di catalogazione e consultazione idonee a soddisfare nuove esigenze di documentazione e di fruizione artistica.

Articolo 17. Autonomia regolamentare dell'Accademia.

1. In conformità ai principi di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa finanziaria e contabile sanciti dalla Legge del 21 dicembre 1999 n. 508 e successivi provvedimenti legislativi l'Accademia di Belle Arti "GB Tiepolo", detta norme di organizzazione e di funzionamento con i seguenti regolamenti:
 - a) Statuto d'Accademia;
 - b) Regolamento Didattico.
2. Lo Statuto è approvato dal Consiglio di Amministrazione
3. Il Regolamento didattico è approvato dal Consiglio Accademico e va ratificato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18. Inizio dell'Anno Accademico e suo calendario.

1. L'Anno Accademico inizia di norma a Settembre e termina con la chiusura delle sessioni di esami e di laurea ai sensi di quanto previsto dal Regolamento didattico.
2. Il calendario accademico è stabilito annualmente con decreto del Direttore.

Articolo 19. Pubblicità delle deliberazioni.

1. Tutte le deliberazioni relative alle attività degli organi previsti dal presente Statuto debbono essere rese note mediante il sito internet istituzionale.
2. Lo Statuto e i Regolamenti, il Calendario dell'Anno Accademico e il relativo orario, tutte le loro eventuali modificazioni, nonché le iniziative culturali dell'Accademia devono essere accessibili a chiunque ne faccia richiesta e sono resi noti mediante pubblicazione sito internet istituzionale ed eventuali altri mezzi a ciò idonei.

Articolo 20. Trasparenza delle deliberazioni.

1. È garantito a chiunque ne abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi concernenti l'attività dell'Accademia, in conformità a quanto previsto dalla legge 8 agosto 1990 n. 241.

Articolo 21. Incompatibilità e decadenza.

1. Chiunque non partecipi per più di tre volte consecutive alle adunanze degli organi di cui è membro, per elezione o nomina, senza giustificato motivo, decade dal mandato di cui è investito. La decadenza di cui al presente comma non opera nei confronti dei componenti di nomina ministeriale e dei componenti di diritto.

Articolo 22. Norme per il reclutamento.

1. Gli incarichi di insegnamento sono attribuiti annualmente, salvo deroghe stabilite dal Consiglio di Amministrazione dell'Accademia, mediante contratto di diritto privato e previa valutazione dei titoli degli aventi diritto. Il Consiglio di amministrazione può altresì, per conferire gli insegnamenti, attivare procedure di valutazione comparativa attraverso Bando pubblico. In tale eventualità, i Bandi contenenti la denominazione degli insegnamenti da conferire, i settori artistico-disciplinari di afferenza, gli specifici obiettivi didattici da conseguire e il monte ore complessivo, eventualmente ripartito in ore di didattica e ore di lavoro individuale guidato, regolarmente datati e firmati, saranno resi noti mediante affissione sulla bacheca dell'Accademia ed eventuali altri luoghi di pubblica consultabilità, come il sito internet dell'Accademia.
2. Le domande di partecipazione al Bando pubblico di valutazione comparativa di cui al precedente comma, in carta libera, corredate di curriculum vitae, di elenchi dei titoli e/o pubblicazioni e di tutti i documenti richiesti dai bandi, vanno indirizzate al Direttore dell'Accademia di Belle Arti "GB Tiepolo", viale Ungheria 31 – 33100 Udine (UD),
3. La valutazione comparativa degli aspiranti agli incarichi di insegnamento che partecipino al Bando Pubblico sarà effettuata da una commissione di docenti afferenti alla materia in discussione e incaricati dal Direttore, sulla base di una relazione tecnica e di un giudizio comparativo proposto dal Direttore di Dipartimento presso cui l'insegnamento dovrà essere attivato. Il conferimento dell'incarico di insegnamento spetta comunque al Consiglio di Amministrazione che, in caso di ratifica della graduatoria stilata dalla commissione per ciascun insegnamento da assegnare, conferisce l'incarico al primo docente di ciascuna graduatoria.
4. La Commissione incaricata, per procedere alla valutazione dei candidati, opera secondo le procedure ed entro i termini stabiliti dalle norme di legge e dai regolamenti in vigore per le procedure di valutazioni dei docenti.

Per valutare il curriculum complessivo e le attività artistico-culturali e/o le pubblicazioni scientifiche del candidato, la Commissione terrà in considerazione, in relazione alla specificità delle singole aree, i seguenti criteri:

- a) originalità e innovatività della produzione artistico-culturale e/o scientifica e rigore metodologico;
- b) apporto individuale del candidato analiticamente determinato nei lavori in collaborazione;

- c) congruenza dell'attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore disciplinare artistico-culturale e/o scientifico per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendono;
 - d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
 - e) continuità temporale della produzione artistico-culturale o scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore disciplinare;
 - f) attitudini alla trasmissione del proprio sapere e del proprio saper fare.
- Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente nelle valutazioni:
- g) l'attività didattica svolta anche all'estero;
 - h) i servizi prestati nelle accademie, negli atenei e negli enti di ricerca, italiani e stranieri;
 - i) l'attività di docenza, di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
 - j) i titoli di laurea accademica e la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività artistica e di ricerca;
 - k) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di lavoro e di ricerca;
 - l) il coordinamento di iniziative in campo didattico artistico-culturale e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.